

Regolamento Procedure Termini e Tasse 2016/2017

Art. 11 Immatricolazione – Iscrizione “Studente a Tempo Parziale”

1. Lo studente che, per motivi di lavoro, di famiglia o personali, non possa assolvere all’impegno di studio, secondo i tempi e le modalità previste per gli studenti a tempo pieno, può presentare istanza di iscrizione “a tempoparziale”.
2. E’ prevista la possibilità di immatricolarsi o iscriversi a tempo parziale ai corsi di laurea triennale e specialistica/magistrale attivi, ad eccezione dei corsi ad accesso programmato in cui è previsto obbligo di frequenza, nonché dei corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea, delle Scuole di specializzazione, dei Corsi di Dottorato, dei corsi di laurea teledidattici/telematici e salve altre regole stabilite dai consigli dei corsi di studio.
3. Lo studente interessato al tempo parziale può concordare al momento della immatricolazione o dell’iscrizione un percorso formativo eccedente la durata normale del corso (da 1 a 3 anni in più della durata normale per la laurea triennale, da 1 a 2 anni in più della durata normale per la laurea specialistica/magistrale, da 1 a 5 anni in più della durata normale per i corsi a ciclo unico).
4. Lo studente a tempo parziale è tenuto a presentare un piano di studi individuale, che dovrà essere approvato dal relativo consiglio di corso di studio, e a pagare l’importo dei contributi universitari nella misura del 70% rispetto a quello dovuto dagli studenti a tempo pieno, salvo restando il pagamento totale della prima rata di immatricolazione/iscrizione.
5. Lo studente assume l’impegno di ultimare il corso di studio in un periodo di tempo non inferiore al tipo di tempo parziale scelto. In ogni caso lo studente può modificare, per una sola volta, il suo impegno da tempo parziale a tempo pieno, a patto di non eccedere rispetto alla durata massima prevista al comma 6, nei seguenti termini:
 - fino al terzo anno per la laurea di primolivello,
 - fino al secondo anno per la laurea di secondolivello,
 - fino al quinto anno per la laurea a ciclo unico.
6. La condizione di studente a tempo pieno si assume altresì nel caso in cui lo studente stesso, trascorso il periodo massimo previsto per il tempo parziale (anni: 3+3 per la laurea triennale, 2+2 per la laurea specialistica/magistrale, 5+5 per la laurea magistrale a ciclo unico), non abbia terminato il suo percorso formativo. In tal caso lo studente viene iscritto all’anno di corso al quale si troverebbe come normale studente a tempo pieno rispetto alla data di prima immatricolazione, corrispondendo, al momento dell’iscrizione, la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno per gli anni trascorsi.
7. Fuori dai casi previsti nei commi precedenti, nel caso in cui lo studente a tempo parziale concluda gli studi prima della scadenza programmata, dovrà regolarizzare, prima dello svolgimento della prova finale, la propria posizione in merito alle tasse, corrispondendo la differenza della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno, per gli anni trascorsi.
8. Coloro che si immatricolano o si iscrivono come “studenti a tempo parziale” sono automaticamente esclusi da ogni tipo di esonero per merito.